

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4668 del 28/08/2024
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO PONTE E SISTEMA TANGENZIALE SUL RIO VECCHIAZZANO, RIO RONCO, FIUME RABBI E FIUME MONTONE IN COMUNE DI FORLI' (FC) RICHIEDENTE: A.N.A.S. SpA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - PROCEDIMENTO FC23T0028
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4862 del 28/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO PONTE E SISTEMA TANGENZIALE SUL RIO VECCHIAZZANO, RIO RONCO, FIUME RABBI E FIUME MONTONE IN COMUNE DI FORLI' (FC) RICHIEDENTE: A.N.A.S. SpA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - PROCEDIMENTO FC23T0028**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in

materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

**VISTA** l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 14/06/2023 con protocollo n. PG/2024/103753, integrata in data 28/07/2023 con protocollo PG/2023/131471, con cui A.N.A.S. SpA Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede legale in VIA MONZAMBANO, 10 00185 Roma, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale sul corso d'acqua rio Vecchiazzano, Rio Ronco, Fiume Rabbi e Fiume Montone ad uso sistema tangenziale di Forlì (n. 5 attraversamenti) (n. pratica FC23T0028) in Comune di Forlì ubicata al Foglio 215 fronte mappale 1307, 248, 38, 224, 43, 358, 82, 1276, 1350, 1340, 1341, 1033, 1164, 635, 622, foglio 3217 fronte mappale 701,702,703,759,714 di detto comune per la realizzazione delle seguenti opere:

1. Ponte sul fiume Rabbi posizionato sulla S.S. 727 bis –Sistema Tangenziale di Forlì tra le progressive Pk Km 1+930.59 e Pk Km 2+141.67

2. Ponte sul Rio Vecchiazzano posizionato sulla S.S. 727 bis - Sistema Tangenziale di Forlì tra le progressive Pr Km 0+887.16 e PR Km 0+917.16.
3. Ponte Rampa 4 sul "Rio Ronco"
4. Ponte Rampa 5 sul "Rio Ronco"
5. Aree demaniali "Fiume Montone" rilevato di collegamento al ponte di San Varano occupazioni con rilevato in terra già presente da raccordare con le opere in progetto;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 261 del 27/09/2023 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 07/11/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/188317 ha rilasciato il nulla osta idraulico Prot. 06/11/2023.0075674.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 09/10/2023 14:57:35 PG/2023/0171065;

**PRECISATO:**

- che in data 01/12/2023 con PG/2023/0205868 è stato trasmesso alla ditta richiedente copia del Disciplinare da sottoscrivere e la richiesta pagamenti e marche da bollo al fine di procedere al rilascio della concessione in oggetto;
- che con nota acquisita in data 11/03/2024 al PG/2024/204376 la ditta ha chiesto di inserire esenzioni ai pagamenti:
  - del canone ai sensi degli art. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447;
  - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.2/2015;
  - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella - allegato B - art. 16 del D.P.R. 642/1972;
- con nota 28/03/2024 08:21:23 PG/2024/0058661 si è provveduto a confermare gli oneri dovuti,

inviando nuovamente il disciplinare ed il bollettino PagoPA per i pagamenti (aggiornato alla data di invio della citata nota), chiedendo di restituire la documentazione richiesta entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa;

- che in data 16/05/2024 PG/2024/0089842 si è provveduto a inviare alla ditta richiedente il preavviso di diniego dell'istanza ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/90 e s.m.i. in quanto in quanto è motivo ostativo al rilascio della concessione la mancata acquisizione della documentazione richiesta.

**VISTA** la nota di risposta al citato preavviso di diniego inviata via mail dalla ditta in data 21/05/2024 ed acquisita al PG/97484/2024 in data 28/05/2024 con cui vengono spiegati i motivi del ritardato pagamento e precisamente *"... al fine di procedere al pagamento della somma dovuta per l'onere di concessione demaniale di cui alla pratica in oggetto, si rende necessario un chiarimento in merito alle seguenti difformità riscontrate inerenti al disciplinare di concessione e Vs. lettera allegata "FC23T0028 risposta esenzione canone:*

- *Art. 3 comma 2 del citato disciplinare riporta che "il concessionario dovrà corrispondere alla RER un canone di euro 4.363,96 di cui euro 3.626,77 per opere di cantiere per la durata di 48 mesi ed euro 737,19 per opere fisse per tutta la durata della concessione"*
- *Al punto 3 della Vs. lettera allegata "FC23T0028 risposta esenzione canone" si riporta che si dovrà inviare attestazione di avvenuto versamento tramite PagoPa "dell'importo complessivo di euro 7.690,39 (di cui euro 4.394,5196 quale deposito cauzionale ed euro 3.295,88 quale canone 2024 (9/12)"*

*Rispetto a tali punti si fa presente che per potere procedere alla liquidazione ci occorre congruenza tra le somme indicate nei due documenti sopra citati e il conseguente avviso di pagamento PagoPa, dato che il presupposto al pagamento discende dalla concessione. Chiariti gli aspetti di cui sopra, con l'invio di una Vs. eventuale rettifica dei documenti in oggetto, procederemo nel più breve tempo possibile a liquidare quanto dovuto e sottoscrivere il disciplinare di concessione."*

**VALUTATO** pertanto che i motivi ostativi possano essere superati mediante la redazione di un nuovo disciplinare che contenga anche la specifica del deposito cauzionale dovuto e nuovo calcolo degli oneri dovuti, comprensivo dell'aumento ISTAT anno 2024 e del periodo di vigenza della concessione;

**PRECISATO**

- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/144056 del 06/08/2024;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 13/07/2023, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € **4.375,31** in data 18/07//2024 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
3. ha versato il canone relativo all'annualità 2024 pari ad € **2.187,65** (6/12);

**PRECISATO:**

- che per la presente concessione non è necessario acquisire "comunicazione e/o informativa antimafia" ai sensi dell'art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2035;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

### **DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a A.N.A.S. SpA Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede legale in VIA MONZAMBANO, 10 00185 Roma, la concessione per l'occupazione di area demaniale sul corso d'acqua rio Vecchiazano, Rio Ronco, Fiume Rabbi e Fiume Montone ad uso sistema tangenziale di Forlì (n. 5 attraversamenti) (n. pratica FC23T0028) in Comune di Forlì ubicata al Foglio 215 fronte mappale 1307, 248, 38, 224, 43, 358, 82, 1276, 1350, 1340, 1341, 1033, 1164, 635, 622, foglio 3217 fronte mappale 701,702,703,759,714 di detto comune per la realizzazione delle seguenti opere:

- Ponte (1) sul fiume Rabbi posizionato sulla S.S. 727 bis –Sistema Tangenziale di Forlì tra le progressive Pk Km 1+930.59 e Pk Km 2+141.67 **per una superficie di circa mq 1.092;**
- Ponte (2) sul Rio Vecchiazano posizionato sulla S.S. 727 bis - Sistema Tangenziale di Forlì tra le progressive Pr Km 0+887.16 e PR Km 0+917.16 **per una superficie di circa mq 2.286;**
- rampa 4 (ponte n. 3 di mq 47) e rampa 5 (ponte n. 4 mq 59) sul Rio ronco per una **superficie complessiva di circa mq 1.670,00;**
- rilevato (ponte n. 5) di collegamento al ponte di San Varano occupazioni con rilevato in terra già presente da raccordare con le opere in progetto per una superficie **complessiva di circa mq 1.500.;**

- opere di cantiere per una superficie complessiva di circa **mq 9.050**;
  - strade di cantiere n. 5;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2035;
  3. di stabilire in 24 mesi la durata del Nulla Osta alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
  4. di fissare il deposito cauzionale in **€. 4.375,31**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
  5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€. 4.375,31, di cui €. 3.632,96 per opere di cantiere per 48 mesi ed €. 742,35 per opere fisse** per tutta la durata della concessione e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
  6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
  7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
  8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
  9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
  10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico Prot. 06/11/2023.0075674.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota registrata al protocollo Arpae PG/2024/188317 del 07/11/2023;
  11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a

- carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
  13. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
  14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a A.N.A.S. SpA Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede legale in VIA MONZAMBANO, 10 00185 Roma - codice pratica FC23T0028.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale sul corso d'acqua rio Vecchiazano, Rio Ronco, Fiume Rabbi e Fiume Montone ad uso sistema tangenziale di Forlì (n. 5 attraversamenti) in Comune di Forlì ubicata al Foglio 215 fronte mappale 1307, 248, 38, 224, 43, 358, 82, 1276, 1350, 1340, 1341, 1033, 1164, 635, 622, foglio 3217 fronte mappale 701,702,703,759,714 di detto comune per la realizzazione delle seguenti opere:

- Ponte (1) sul fiume Rabbi posizionato sulla S.S. 727 bis –Sistema Tangenziale di Forlì tra le progressive Pk Km 1+930.59 e Pk Km 2+141.67 **per una superficie di circa mq 1.092;**
- Ponte (2) sul Rio Vecchiazano posizionato sulla S.S. 727 bis - Sistema Tangenziale di Forlì tra le progressive Pr Km 0+887.16 e PR Km 0+917.16 **per una superficie di circa mq 2.286;**
- rampa 4 (ponte n. 3 di mq 47) e rampa 5 (ponte n. 4 mq 59) sul Rio ronco per una **superficie complessiva di circa mq 1.670,00;**
- rilevato (ponte n. 5) di collegamento al ponte di San Varano occupazioni con rilevato in terra già presente da raccordare con le opere in progetto per una superficie **complessiva di circa mq 1.500.;**
- opere di cantiere per una superficie complessiva di circa **mq 9.050;**
- strade di cantiere n. 5.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2035.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 4.375.31**, di cui **€. 3.632,96** per opere di cantiere per 48 mesi ed **€. 742,35** per opere fisse per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€.4.375.31**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

## **Articolo 4**

### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto

dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## **Articolo 6**

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con Prot. 06/11/2023.0075674.U di seguito riportate:

*"Omissis ..*

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. di stabilire in 48 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;*
- 3. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale occupata dalle opere, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 4. Dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al*

*termine degli stessi ne attesti la rispondenza con gli elaborati progettuali. Qualora non fossero state prodotte documentazioni alcune di varianti alle opere da eseguire, lo scrivente Ufficio Territoriale riterrà le opere realizzate conformi e corrispondenti alla documentazione tecnica prodotta;*

*5. Il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottate tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. A tal fine "... dovranno essere attuate comunque misure di salvaguardia del cantiere e per la tutela della pubblica e privata incolumità durante tutta la fase della cantierizzazione per il rischio di potenziale allagamento delle aree operative di lavoro ubicate in alveo. Dovranno essere monitorati costantemente a monte i livelli idrici del corso d'acqua (anche mediante il controllo dei bollettini di Vigilanza Meteo-Idrologica-Idraulica) e garantito il costante contatto tra un Preposto responsabile e gli organi competenti (Comune, Protezione Civile, etc.)". Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionata dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Tecnico per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena;*

*6. Dovrà essere previsto, inoltre, un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;*

*7. Contestualmente dovrà essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori con i relativi recapiti (telefono, cellulare, e-mail);*

*8. Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica delle opere e/o all'occupazione dell'area demaniale, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente, l'Ente concessionario è tenuto a dare al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta. Il richiedente dovrà comunicare con un preavviso di almeno cinque*

giorni le date di inizio e fine dei lavori all'Ufficio scrivente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it)

9. il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agri-coltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente;

10. L'area oggetto della presente concessione è suscettibile di esondazione anche per modesti livelli di incremento del deflusso idraulico, pertanto, durante tutto il periodo dovrà essere garantita la piena officiosità idraulica dell'alveo fluviale adottando soluzioni tecniche opportune per garantire una sezione idraulica adeguata al regolare deflusso delle acque.

11. l'accesso all'alveo per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attra-verso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;

12. La durata dei lavori in alveo dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;

13. a seguito della profilatura delle scarpate di alveo e argini di progetto, le nuove superfici in terra dovranno essere inerbite mediante semina con miscuglio di specie graminacee autoctone;

14. Il materiale di risulta delle lavorazioni, le ramaglie, i materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;

15. È vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;

16. L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da materie plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;

17. Tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'efficienza idraulica e gli eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;

18. È in capo al richiedente la predisposizione e l'attuazione di un piano di monitoraggio che verifichi le condizioni di sicurezza strutturale e stabilità degli attraversamenti rispetto alle azioni della piena su impalcato, pile, spalle e fondazioni, inclusi eventuali fenomeni di erosione e scalzamento di queste ultime;

19. Resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione dell'attraversamento, la sua ispezione dopo ogni piena e la contestuale rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque, la sua verifica di stabilità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;

20. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere, e dei tratti dei fiumi Rabbi, Rio di Vecchiazzano e Rio Ronco interessati dagli attraversamenti, estesi per almeno 50 metri a monte ed a valle degli stessi. In particolare, dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale accumulatosi dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

21. durante l'esecuzione dei lavori, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in particolare nel caso di

*eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*

*22. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;*

*23. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;*

*24. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*

*25. il personale di questo Servizio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le eventuali ulteriori misure tecniche e modalità esecutive che riterrà opportune per la migliore tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua;*

*26. il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario;*

*27. Il presente Nulla Osta idraulico concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale,*

*pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;*

*28. gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale dovranno essere effettuati nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE).*

### **CONDIZIONI GENERALI**

*- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

*- L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*

*- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico av-verso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena.*

*- Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti*

*all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.;*

*- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.*

*- È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*

*- Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento del manufatto, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

*- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Roma-gna-sede di Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento e/o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.*

*...omissis"*

## **Articolo 7**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

### **Articolo 8**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

### **Articolo 9**

#### **DECADENZA CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

### **Articolo 10**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**